

R.G. 1/2024 - 2



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott.ssa Gabriella Canto	Presidente
Dott.ssa Ester R. Difrancesco	Giudice relatore
Dott.ssa Alessandra Frasca	Giudice

Riunito in Camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento unitario iscritto al n. 1/2024 R.G., avente ad oggetto la proposta di concordato preventivo formulata dalla società

Società Cooperativa",
, in personale del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Gianluca Nicosia.

PREMESSA

Rilevato che con ricorso depositato in data 05.03.2024 la società " Società Cooperativa" ha chiesto la concessione del termine di giorni sessanta (ex art. 44, comma 1, lett. a), CCII), per il deposito di una proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;

considerato che con decreto depositato il 25.03.2024 il Tribunale ha assegnato alla società ricorrente il termine di giorni sessanta per la presentazione della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2 CCII, nominando Commissario giudiziale il dott. Angelo Pio Cammalleri e disponendo gli obblighi informativi periodici a carico della società istante;

rilevato che in data 24.05.2024, entro la scadenza del termine assegnato, la società ricorrente ha depositato la proposta di concordato preventivo, con il piano e l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità a firma del dott. Gianluca Costanzo;

rilevato che in pari data la società ricorrente ha depositato una proposta di transazione fiscale e previdenziale ex art. 88 CCII;

rilevato che la domanda di concordato è stata ritualmente comunicata al Pubblico Ministero ed è stata pubblicata, a cura della Cancelleria, nel registro delle imprese, entro i termini di legge;

considerato che, con decreto depositato in data 08.07.2024, il Tribunale, valutati sussistenti i presupposti di legge, anche in ordine alla corretta formazione delle classi, alla non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori ed alla conservazione dei valori aziendali, ha disposto l'apertura della procedura, nominato il Giudice delegato, confermato il Commissario giudiziale, fissando un termine per il deposito del fondo spese e stabilendo i termini per l'espressione del voto dei creditori (con data iniziale 01.10.2024 e data finale 15.10.2024);

rilevato che, in data 16.08.2024, il Commissario giudiziale ha depositato la relazione ex art. 105 CCII;

rilevato che, in data 09.09.2024, la società ha presentato un'integrazione, ex art. 90 comma 8 CCII, alla proposta di concordato preventivo e che in data 20.09.2024 il Commissario giudiziale ha depositato una integrazione della relazione ex art. 105 CCII;

considerato che si sono ritualmente svolte le operazioni di voto e che il Commissario Giudiziale, in data 19.10.2024, ha depositato la relazione sugli esiti delle manifestazioni di voto;

rilevato che, all'esito delle operazioni di voto e considerate le risultanze delle stesse, la ricorrente ha chiesto omologarsi il concordato preventivo in forza del combinato disposto degli artt. 88 comma 2 *bis* e 112 CCII;

considerato che parte ricorrente, il Pubblico Ministero ed i creditori sono stati convocati in camera di consiglio dinanzi al Tribunale e che, all'esito dell'udienza celebratasi il 06.12.2024, il Collegio ha riservato la decisione.

Ciò premesso, il Tribunale ritiene di omologare il piano di concordato preventivo proposto dalla ricorrente, per le seguenti

MOTIVAZIONI

La ricorrente propone ai creditori un piano di concordato preventivo in continuità aziendale diretta sulla base di un piano aziendale che consentirà la prosecuzione dell'attività di impresa e la salvaguardia dei posti di lavoro (sono alle dipendenze della ricorrente n. 32 lavoratori).

La proposta prevede l'utilizzo delle sole risorse provenienti dalla continuità aziendale senza apporto di finanza esterna.

La proposta, come successivamente integrata dalla ricorrente, contempla una esposizione debitoria complessiva pari ad € 5.790.973,19 e prevede la suddivisione del ceto creditorio in classi, sulla base di interessi economici omogenei, secondo quanto di seguito esposto:

- Classe n. 1, grado 1°, crediti previdenziali e contributivi, sanzioni ed accessori nel limite del 50% dell'ammontare, gestiti dall'INPS;
- Classe n. 2, grado 18 e 19, crediti Erariali, ritenute IRPEF dei lavoratori dipendenti ed autonomi, imposte sul reddito d'esercizio, Iva e relative sanzioni ed interessi di legge, gestiti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione;
- Classe n. 3, grado 20°, Tassa di Circolazione dei mezzi e relative sanzioni ed interessi di legge, gestiti dalla Regione Siciliana Assessorato ai Trasporti;
- Classe n. 4, crediti Erariali, ritenute IRPEF dei lavoratori dipendenti ed autonomi, imposte sul reddito d'esercizio, Iva e crediti INPS, relative sanzioni ed interessi di legge, gestiti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e dall'Inps per il valore complessivo del privilegio degradato al chirografo;
- Classe n. 5, Crediti chirografari ordinari per aggio, oneri di riscossione ed interessi di mora su ruoli gestiti dall'Agente per la Riscossione AdER ed Inps, 50% degli accessori e sanzioni INPS;
- Classe n. 6, Crediti chirografari dei fornitori ordinari, non imprese minori;
- Classe n. 7, Ceto creditorio bancario, crediti garantiti da terzi;
- Classe n. 8, Ceto creditorio bancario chirografario puro;
- Classe n. 9, credito postergato, per quota di capitale sociale dovuta agli eredi del socio defunto Eusebio Giammusso.

La proposta di concordato preventivo in continuità ex artt. 84 e 87 CCII e di transazione fiscale e contributiva ex art. 88 CCII, come proposta e successivamente integrata dalla ricorrente, prevede altresì il soddisfacimento dei creditori nel termine massimo di 120 mesi dalla omologazione del concordato mediante le risorse ed i flussi di cassa provenienti dalla continuità aziendale, pari a complessivi € 2.173.462,00.

I creditori sociali saranno soddisfatti nei termini seguenti:

- 100,00% del saldo delle spese di procedura, stimate in complessivi € 70.000,00 oltre cassa e iva, da pagarsi con priorità rispetto agli altri creditori sociali, al netto dell'acconto già versato al Tribunale;
- 100,00% delle spese in prededuzione per i professionisti che hanno assistito la ricorrente, nella redazione della proposta di concordato preventivo, nel limite del 75%, pari ad € 91.665,00, cassa previdenza e iva comprese, in numero dieci rate mensili nei primi dieci mesi della procedura;
- 100,00% delle spese al privilegio ex art. 2751 *bis* n. 2 c.c. per i professionisti che hanno assistito la ricorrente nella redazione della proposta di concordato preventivo, nel limite del

- 25%, pari ad € 30.555,00, cassa previdenza e iva comprese, da corrispondersi in numero quattro rate mensili a decorrere dall'undicesimo mese della procedura;
- 75% dei creditori Classe n. 1, muniti di privilegio ex art. 2753 c.c., per un importo di soddisfazione pari ad € 880.431,75, oltre al riconoscimento degli interessi di dilazione stimati al tasso legale, in numero centoventi rate mensili pari ad € 7.336,93 oltre interessi legali;
 - 12,00% dei creditori Classe n. 2, muniti di privilegio ex art. 2752 comma 1 e 2 c.c., per un importo di soddisfazione come da integrazione pari ad € 415.368,93, oltre al riconoscimento degli interessi di dilazione stimati al tasso legale, in n. 120 rate mensili di € 3.461,41, oltre interessi legali;
 - 10,00% dei creditori Classe n. 3, muniti di privilegio ex art. 2752 c.c. per un importo di soddisfazione pari ad € 1.701,52, oltre al riconoscimento degli interessi di dilazione stimati al tasso legale, in unica soluzione al 61° mese di procedura;
 - 9,00% dei creditori Classe n. 4, privilegio degradato al chirografo per un importo di soddisfazione come da integrazione pari ad € 300.556,45, in n. 60 rate mensili pari ad € 5.009,27, decorrenti dal 61° mese di procedura e dopo il pagamento delle prime sessanta rate dovute ai creditori di cui alle classi precedenti;
 - 4,00% dei crediti Classe n. 5, chirografo puro, per un importo di soddisfazione come da integrazione pari ad € 13.578,71, da pagarsi nelle ultime tre mensilità di procedura in rate pari ad € 4.526,24;
 - 9,00% dei crediti Classe n. 6, fornitori ordinari, chirografo puro, per un importo di soddisfazione pari ad € 32.993,09, da pagarsi in numero trenta rate mensili di € 1.099,77, da suddividersi in favore di tutti i creditori, a decorrere dal 91° mese di procedura;
 - 9,00% dei crediti Classe n. 7, Istituti di credito garantiti da terzi (chirografo puro per la ricorrente), per un importo di soddisfazione pari ad € 33.228,64, da pagarsi in numero trenta rate mensili di importo pari ad € 1.107,62, decorrenti dal 91° mese di procedura;
 - 9,00% dei crediti Classe n. 8, Carte di credito American Express, chirografo puro, per un importo di soddisfazione pari ad € 1.468,87, in unica soluzione al 120° mese di procedura;
 - 1% dei crediti postergati Classe n. 9, in unica soluzione pari ad € 470,56 da pagarsi al 120° mese di procedura.

Il dettaglio del piano di pagamento e delle relative tempistiche è riportato in seno alla tabella n. 6 allegata all'integrazione depositata in data 09.09.2024.

La formazione delle classi risulta corretta e viene garantita la parità di trattamento dei creditori appartenenti alla medesima classe.

La proposta, come sopra rilevato, è stata modificata con riferimento al trattamento dei crediti tributari e contributivi (proprio a seguito di interlocuzione tra la ricorrente, per mezzo del suo advisor, e l'Agenzia delle Entrate) e, nel rispetto del disposto di cui all'art. 88 CCII, la nuova proposta è stata presentata a tutti gli enti preposti.

Il Commissario Giudiziale, nella sua relazione integrativa, preso atto dell'intervenuta integrazione e modifica della proposta, dà atto che detta integrazione determina un aumento del valore del passivo del piano di concordato per € 364.392,80 e che la modifica riguarda solo i creditori appartenenti alle classi nn. 2, 4 e 5 (Agenzia delle Entrate Riscossione ed INPS).

Lo stesso Commissario attesta che i valori superiori dei debiti inseriti nel piano rispondono a dati circostanziati e veritieri e che la modifica non inficia il suo giudizio di fattibilità della proposta, considerato anche che, nonostante l'aumento del valore del passivo concordatario, resta invariato l'arco temporale dei pagamenti (pari a centoventi mesi dalla omologazione del concordato) e che è stata prevista la medesima percentuale di soddisfo per i creditori interessati dall'integrazione.

In punto di fattibilità della proposta, va rilevato che il nuovo art. 112 comma 1 lett. g) CCII richiede, in ogni caso, che il tribunale verifichi *“la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”*, adeguandosi in ciò alle prescrizioni della Direttiva UE 2019/1023.

Oggetto d'esame da parte del Collegio non è l'accertamento dell'idoneità del piano a regolare la crisi, quanto piuttosto la non implausibilità dello stesso a consentire il risanamento dell'impresa.

A tal fine può farsi affidamento alle relazioni sia del professionista attestatore indipendente, sia del Commissario giudiziale, le cui attività di verifica hanno dato esito positivo, nel senso di aver accertato che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di risanamento.

Così in punto di fattibilità il Commissario giudiziale, con motivazione argomentata e condivisibile, in seno alla relazione ex art. 105 CCII, conclude nel senso che: *“Nel piano, al verificarsi di tutte le condizioni previste, l'attivo stimato risulta comunque idoneo a soddisfare i creditori nelle percentuali proposte e nei tempi previsti dalla ricorrente. [...] La tempistica prevista dal piano presentato, per il pagamento dei crediti a concorso è pari a 120 mensilità. Il tempo invece per ristabilire il riequilibrio finanziario della società è tarato dall'84esima mensilità ovvero quando il capitale netto sarà nuovamente positivo. [...] Tale proiezione, come si evince dalla tabella, riporta un'ipotesi di attività aziendale che produce utili e marginalità tali da consentire un rientro della posizione debitoria accumulata, posta a concorso della suddetta procedura, oltre al soddisfacimento dei creditori, i cui rispettivi crediti sono sorti in costanza della procedura in oggetto”*.

La completezza e la coerenza di quanto attestato dai professionisti sopra indicati consente al Tribunale la verifica negativa della (non) assenza di ragionevoli prospettive di risanamento della società, sì che il piano non appare inadeguato né evidentemente inadatto a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Ciò anche sulla scorta di ulteriori considerazioni.

In particolare il piano aziendale elaborato dall'advisor, in considerazione della proposta continuità aziendale, appare formulato sulla base di dati prudenziali con un trend di crescita moderato, che risulta rispondente ai più recenti dati del conto economico della società. Inoltre è stato dimostrato che, nelle more della presente procedura, la società ha registrato una costante produttività, e che non si sono verificati ritardi nel pagamento dei crediti alle scadenze via via maturate (ci si riferisce in particolare al pagamento degli stipendi dei dipendenti, dei compensi dei professionisti, dei fornitori strategici e delle precedenti rateazioni, alcuni dei quali oggetto di apposita autorizzazione da parte del Tribunale). I dati finanziari portati all'attenzione degli organi della procedura dimostrano il miglioramento dei risultati economici rispetto all'anno 2023 e la sussistenza della capacità della società di generare ricavi e di gestirsi adeguatamente per stare in piedi sul mercato, avendo riguardo alle indicazioni fornite dai professionisti che la assistono, così ad esempio in punto di pregressa riduzione del personale non necessario all'azienda, di ottimizzazione dei processi produttivi e dei costi variabili.

Ciò posto, va rilevato che dalla relazione sull'esito delle operazioni di voto, a firma del Commissario Giudiziale, emerge che i creditori Agenzia delle Entrate ed INPS (appartenenti alle classi nn. 1, 2, 4 e 5) hanno espresso voto contrario al piano di concordato, mentre nelle classi nn. 6, 7 e 9 è stato espresso voto favorevole dalla maggioranza dei creditori che fanno parte di ciascuna di esse. Quindi conclusivamente emerge che nella maggioranza delle classi votanti non si è votato favorevolmente alla proposta di concordato.

La società proponente tuttavia ha chiesto, anche all'esito dell'udienza fissata dopo le manifestazioni di voto, che il concordato venga omologato in forza dell'applicazione del cd. *cram down* fiscale (art. 88 comma 2 *bis* CCII) ed, altresì, in forza del raggiungimento delle condizioni previste dall'art. 112 CCII per l'omologazione del concordato in continuità aziendale.

L'art. 112 comma 2 CCII prevede, infatti, che - nel concordato preventivo in continuità aziendale - il piano possa essere omologato, anche in presenza di una o più classi dissenzienti, purché ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

- a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
- b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso

grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;

c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;

d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Parte ricorrente ha chiesto, nella specie, l'applicazione in via preliminare del *cram down* fiscale.

Ritiene questo Tribunale che la disposizione sul *cram down* fiscale, art. 88 CCII, trovi applicazione anche al concordato in continuità aziendale e che sussistano le condizioni per l'applicabilità di essa al caso di specie.

Va premesso, sul punto, che la proposta concordataria formulata dalla osserva il disposto di cui all'art. 88 comma 1 CCII, ed in particolare la condizione che ai crediti tributari e previdenziali viene riservata una soddisfazione non deteriore rispetto a quella che riceverebbero nel caso di liquidazione giudiziale. Il dato è ricavabile dall'esame della proposta stessa, dell'attestazione del professionista e dalla relazione del Commissario Giudiziale.

Invero nel caso di liquidazione giudiziale troverebbe soddisfacimento, solo parziale, il creditore INPS, mentre nessun altro dei creditori troverebbe soddisfazione, neppure parziale.

Le percentuali di soddisfacimento ed i tempi di pagamento previsti nel piano per i suddetti creditori, inoltre, sono più vantaggiosi rispetto a quelle dei creditori che hanno un grado di privilegio inferiore.

A seguire verranno esplicitate le ragioni per le quali questo Tribunale ritiene di aderire alla tesi dell'applicabilità del *cram down* fiscale anche al concordato in continuità aziendale.

Innanzitutto va chiarito che il cd. Correttivo *ter*, che ha modificato anche l'art. 88 CCII, non va applicato al caso in esame atteso che le disposizioni di cui alla novella introdotta dall'art. 21 comma 4 del d.lgs. 13.09.2024 n. 136, in vigore dal 28.09.2024, trovano applicazione solo alle proposte di transazione presentate successivamente alla data della sua entrata in vigore, mentre nel caso di specie la proposta di transazione fiscale è stata depositata precedentemente.

Per quanto sopra il Collegio, consapevole dei diversi orientamenti giurisprudenziali sia contrari che a favore del *cram down* fiscale al concordato preventivo in continuità aziendale, ritiene di aderire a quell'orientamento che considera ammissibile l'applicabilità di detto istituto, nella versione di cui all'art. 88 comma 2 *bis* CCII ante novella, al concordato in continuità, ammettendo la possibilità di convertire il voto negativo espresso dall'agente fiscale e dall'ente previdenziale in voto favorevole, e ciò per le ragioni che seguono.

Lo stesso art. 88 comma 2 seconda parte CCII fa riferimento proprio al concordato con piano di continuità aziendale nella parte in cui prevede che “*L’attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali deve avere ad oggetto anche [...] nel concordato in continuità aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria*”.

L’attestazione circa la non deteriorità del trattamento da offrire rispetto alla liquidazione giudiziale è riferibile, quindi espressamente, al concordato in continuità aziendale.

Inoltre l’incipit di cui all’art. 88 comma 1 CCII (nella versione applicabile alla presente procedura) “*Fermo restando quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dall’articolo 112, comma 2 CCIP*” va letta nel senso che detta ultima norma debba aggiungersi all’art. 88 comma 2 *bis* (sempre che ne sussistano le condizioni di applicabilità) e non, invece, che ne escluda l’applicazione.

Infine va condivisa la tesi, formulata dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 83/2024 del 24.04.2024, secondo la quale il riferimento del comma 2 *bis* dell’art. 88 alle sole maggioranze di cui al comma 1 dell’art. 109, relative al concordato liquidatorio e non al concordato in continuità, non costituisce ostacolo all’applicazione del *cram down* fiscale alla procedura in continuità, sia perché la disposizione da ultimo citata fa espressamente salve le prescrizioni del successivo comma 5 (riferibile al concordato in continuità), sia perché il rinvio al comma 1 dell’art. 109 risponde ad uno scopo diverso da quello di escludere l’applicazione dell’istituto del *cram down*, attendendo la norma piuttosto alle percentuali di approvazione della proposta.

A ciò si aggiunga che l’interpretazione favorevole all’applicabilità del *cram down* a questa ipotesi appare rispondente ad una argomentazione di carattere logico sistematico. Posto che la funzione dell’istituto è quella di consentire il superamento di ingiustificati dinieghi dell’amministrazione finanziaria dinanzi a soluzioni di natura transattiva non peggiorative rispetto all’alternativa liquidatoria e finalizzate a tutelare i valori aziendali ed i livelli occupazionali, l’esclusione del *cram down* al concordato in continuità si tradurrebbe in un ingiustificato ostacolo al risanamento aziendale, proprio in una procedura che è quella maggiormente incentivata dal codice.

Per quanto sopra, l’istituto del *cram down* va considerato applicabile al concordato in continuità e conseguentemente va accertata l’esistenza, nel caso di specie, delle condizioni per la sua applicabilità.

Come risulta dalla relazione sugli esiti delle manifestazioni di voto, l’Agenzia delle Entrate e l’INPS (facenti parte delle classi 1, 2, 4 e 5) hanno espresso voto non favorevole alla proposta concordataria.

Secondo la regola del *cram down* il Tribunale può ugualmente omologare il concordato, in questa ipotesi, quando l’adesione sia determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali previste dalla legge per l’approvazione del concordato, anche sulla base delle risultanze del professionista indipendente. Detta disposizione va letta in combinato disposto con le previsioni dell’art. 112 CCII

che riguardano il concordato in continuità aziendale, il quale risulta approvato se tutte le classi votano favorevolmente oppure, se ciò non avviene (se manca quindi il voto favorevole dell'unanimità delle classi, come nel caso di specie), se la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori con diritto di prelazione oppure, in mancanza, se la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione (così la lett. d della norma citata).

Considerato che nel caso di specie non risulta realizzatasi la condizione del voto favorevole dell'unanimità delle classi, va verificato se ricorra la condizione successiva, ossia l'approvazione della maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori con diritto di prelazione.

Detta condizione può dirsi realizzata nel caso di specie proprio convertendo il voto negativo degli enti pubblici in voto favorevole, e computando le classi di cui fanno parti detti enti nel *quorum* deliberativo. Si avrà così il voto favorevole di sette classi su nove e sarà realizzata anche l'ulteriore condizione che almeno una classe sia formata da creditori con diritto di prelazione, considerato che le prime tre classi prevedono creditori privilegiati.

A questo punto va ulteriormente precisato che è attestato dal professionista indipendente che ai crediti tributari e previdenziali il piano riserva una soddisfazione superiore rispetto a quella che riceverebbero nel caso di liquidazione giudiziale.

Anche il Commissario giudiziale nella sua relazione ex art. 105 CCII evidenzia che: *“alla luce dell'attività di verifica è possibile affermare, in ossequio a quanto richiesto proprio dall'art. 105 CCII, condividendo quanto espresso nel piano di concordato in oggetto che le prospettive di realizzo della liquidazione giudiziale, con l'avvio di azioni risarcitorie, revocatorie e recuperatorie in genere, ove esperibili, non possono essere migliorative rispetto a quelle derivanti dalla continuità aziendale”*.

Conclude, infine, il Commissario giudiziale nel senso che: *“L'eventuale scelta di procedere con la liquidazione giudiziale porrebbe fine ad una realtà aziendale e alla sua funzione sociale, ma soprattutto nell'ottica principale di soddisfazione dei creditori, seguendo l'ordine di classificazione dei privilegi, non si realizzerebbe attivo sufficiente per il pagamento di tutti i creditori”*.

A medesime conclusioni può giungersi se l'alternativa della liquidazione giudiziale va considerata nell'ottica del possibile esercizio provvisorio dell'azienda da parte della Curatela, atteso che appaiono sul punto condivisibili le argomentazioni sviluppate in seno alla memoria depositata il 24.10.2024 dalla società ricorrente. Ed invero l'esercizio provvisorio dell'azienda nell'ambito della liquidazione giudiziale costituirebbe una soluzione meramente transitoria e funzionale alla migliore realizzazione liquidatoria, sì che elevato sarebbe il pericolo del venir meno della fiducia della clientela verso l'azienda anche considerando l'incompatibilità tra la gestione eteronoma dell'impresa e la

prosecuzione di tutti i rapporti commerciali con la clientela ormai fidelizzata e ciò per il tipo di attività svolta dalla società come dettagliatamente descritta nel ricorso e nella proposta.

Infine vanno considerate realizzate anche le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 112 CCII.

La lettera a) richiede che il valore di liquidazione sia distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; la lettera b) pone la condizione che il valore eccedente quello di liquidazione sia distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7; infine la lettera c) richiede che nessun creditore riceva più dell'importo del proprio credito.

Nel caso di specie dalla proposta risulta che il valore di liquidazione è pari ad € 1.918.355,08, mentre l'attivo complessivamente messo a disposizione del piano è complessivamente pari ad € 3.025.955,27, quindi il valore eccedente quello di liquidazione è pari ad € 1.107.600,19. La veridicità dei suddetti dati è stata attestata dal professionista indipendente e la loro attendibilità è stata confermata anche dal Commissario giudiziale.

Ebbene la distribuzione dell'attivo prevista nel piano mantiene fermo il principio dell'osservanza della graduazione delle cause legittime di prelazione. Quanto al valore eccedente quello di liquidazione che, nel caso in esame, è l'attivo derivante dai flussi di cassa della continuità aziendale, esso risulta distribuito secondo la cosiddetta *relative priority rule* di cui al sesto comma dell'art. 84, ma per le classi dissenzienti è previsto un trattamento non deteriore a quelle di pari grado (creditori privilegiati) e comunque superiore a quello delle classi di grado inferiore (crediti chirografari). Per la stessa ragione risulta realizzata anche la condizione di cui al comma 1 dell'art. 120 *quater* (prevedendo il piano il recupero del patrimonio netto negativo).

Infine nessun creditore riceverà un pagamento eccedente l'importo del proprio credito.

Per tutto quanto sopra, considerato che ricorrono le condizioni previste dall'art. 112 CCII (letto in combinato disposto con l'art. 88), la proposta di concordato e di transazione fiscale formulata dalla società va ritenuta approvata.

Sussistono tutte le condizioni di legge per giungere all'omologa del concordato preventivo avendo riscontrato (anche con il decreto di apertura della procedura) la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 40, 48, 84, 85, 87, 88, 112, 120 *bis*, 120 *ter* e 120 *quater*.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio di omologazione del concordato preventivo proposto dalla **Società Cooperativa** (P.I.

respinta o assorbita ogni diversa istanza, così provvede:

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto dalla ricorrente;

CONFERMA

il dott. Angelo Pio Cammalleri quale Commissario giudiziale, con il compito di:

- vigilare sull'adempimento del concordato preventivo omologato, riferendo al Tribunale ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori;
- redigere, ogni sei mesi, un rapporto riepilogativo redatto in conformità all'art. 130 comma 9 CCII e trasmetterlo ai creditori;
- redigere, una volta conclusa l'esecuzione del concordato, un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità all'art. 130 comma 9 CCII;
- riferire senza indugio al Tribunale nel caso in cui che la debitrice non stia provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne stia tardando il compimento;
- valutare le iniziative di cui agli art. 119 e 120 CCII, ove si verificano le relative condizioni;

DISPONE

che la società in concordato trasmetta al Commissario giudiziale, sino all'adempimento del concordato:

- i bilanci di esercizio corredati da nota integrativa e relazione sulla gestione, entro 20 giorni dalla loro approvazione ed in ogni caso non oltre 150 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio;
- una adeguata informativa scritta sulla situazione economico finanziaria e sullo stato di avanzamento del piano concordatario, con cadenza semestrale, con contabilizzazione separata dei flussi destinati al pagamento dei creditori concorsuali, informandolo prontamente di eventuali situazioni che possano comportare una alterazione del programma di svolgimento del concordato, o dell'eventuale mutamento dell'organo di amministrazione e di qualunque altro evento ritenuto rilevante;

DISPONE

che il pagamento delle spese della procedura e dei creditori sia eseguito dalla società ricorrente nel rispetto delle previsioni del piano omologato;

che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionati o irreperibili siano depositate nei modi stabiliti dal G.D.

Dispone infine che le spese del giudizio restino a carico di parte ricorrente.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e al Pubblico Ministero e per la sua notifica ed iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 45 CCII.

Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile il giorno 19.12.2024.

IL GIUDICE RELATORE

dott.ssa Ester Rita Difrancesco

IL PRESIDENTE

dott.ssa Gabriella Canto